



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2026, proposto da Fri-El S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna, Margherita Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche - Giunta Regionale, Regione Marche - Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Regione Umbria - Servizio Sostenibilità, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Regione Umbria - Servizio Transizione Ecologica, qualità Dell'Aria e Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, Regione Umbria - Commissione Tecnica Regionale per Le Valutazioni Ambientali, Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Mic, Soprintendenza Archeologica, delle Arti e Paesaggio per L'Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Perugia, Ufficio Territorio e Pianificazione, Unione Montana del

Catria e Nerone, Unione Montana del Catria e Nerone, Area Tecnica, Settore 2, Demanio Agricoltura e Foreste, Unione Montana Alta Valle del Metauro, Unione Montana Alta Valle del Metauro, Servizio Ambiente Agricoltura Forestazione Demanio Urbana, non costituiti in giudizio;

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria *ex lege* in Ancona, corso Mazzini, 55;

Regione Marche in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Umbria in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Marche, Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere, Comune di Mercatello Sul Metauro, Comune di Città di Castello, Regione Marche, Settore Rischio Sismico, Regione Marche, Settore Ambiente e Risorse Idriche, Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Nord, Arpam, Provincia di Pesaro e Urbino, non costituiti in giudizio;

Comune di Apecchio in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Saccomandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare del Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, n. 191 del 28 novembre 2025, recante parere negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 152/2006 per il progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Sessaglia", ubicato nel Comune di Apecchio (PU), costituito da 5(cinque) aerogeneratori di potenza nominale massima 6 MW per un totale di 30 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Apecchio (PU), Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU)" della Società Fri-El S.p.A. (doc. 1) e degli atti allo stesso presupposti e costituenti parte integrante dello stesso, come di seguito indicati: - il parere negativo di compatibilità ambientale della Regione Umbria, Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA), istituita presso la Direzione regionale del Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR – Servizio Transizione ecologia, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici, prot. 1225650 del 26 settembre 2025 (Allegato A al Decreto n. 191 del 28 novembre 2025 - doc. 2), confermato con la nota prot. n. 1349641 del 23 ottobre 2025 (non conosciuta nei contenuti); - il parere negativo per la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, reso dall'Unione Montana del Catria e Nerone, prot. n. 7718 del 27 novembre 2024 (non conosciuto nel contenuto), confermato con atto prot. n. 1158380 del 11 settembre 2025 (doc. 3); - il parere negativo per la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, reso dalla Provincia di Perugia, prot. 41275 del 27 novembre 2024 (non conosciuto nei contenuti), confermato con atto prot. n. 1155027 del 10 settembre 2025 (doc. 4); - il parere negativo per la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, reso dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro, prot. n. 20491/7.10.5 del 27

novembre 2024 (non conosciuta nei suoi contenuti), confermato con atto prot. n. 1160627 del 11 settembre 2025 (doc. 5); - il parere negativo della Soprintendenza Speciale per il PNRR presso il MIC, prot. n. 26485 del 29 settembre 2025 e i contributi istruttori allo stesso allegati, come di seguito indicati: • parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria prot. n. 21158 del 25 novembre 2024, confermato con atto prot. n. 20171 del 23 settembre 2025 (Allegati nn.1 e 3); • parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino prot. n. 15357 del 27 novembre 2024, confermato con atto prot. n. 13748 del 25 settembre 2025 (Allegati nn. 2 e 4); • contributo del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR del 17 gennaio 2025 (doc. 6); - il Verbale conclusivo della seduta della Conferenza di servizi del 30 settembre 2025, prot. n. 38610059 del 1 ottobre 2025 (doc. 7); - il parere negativo del Comune di Apecchio, prot. 7362 del 27 novembre 2024 (non conosciuto nel contenuto) e confermato con atto prot. n. 1142686 del 8 settembre 2025 (doc. 8) e prot. n. 1234900 del 29 settembre 2025 (doc. 9); - il parere negativo del Comune di Mercatello sul Metauro, prot. n. 1160500 del 11 settembre, 2025 (doc. 10); - il contributo istruttorio della Regione Marche, Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, Genio Civile Marche Nord, prot. n. 38387057 del 8 settembre 2025 (doc. 11); - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino, della Regione Marche, della Regione Umbria e del Comune di Apecchio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

A. La ricorrente riferisce nel ricorso che con nota del 20 giugno 2024 ha presentato al Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere della Regione Marche istanza di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato "Sessaglia". Il progetto interessa i territori dei Comuni di Apecchio (PU) e Mercatello sul Metauro (PU). Inoltre, parte del tracciato del cavidotto ricade nel territorio della Regione Umbria nei comuni di Città di Castello (PG) e San Giustino (PG).

Trattandosi di progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale – VIA, ai sensi dell'art. 23 e ss. del D.lgs. 152/2006, la Regione Marche, con nota dell'8 luglio 2024, ha comunicato l'avvio del relativo procedimento e la contestuale sospensione del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 1 del paragrafo 7.15 della Delibera di Giunta regionale 36/2024.

L'area di progetto, afferma la ricorrente, si trova all'esterno dei siti Rete Natura 2000 presenti sul territorio circostante e non interessa aree vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004, se non per una minima parte, relativamente a un tratto del cavidotto interrato che interseca aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c (corsi d'acqua).

Evidenzia che nonostante il progetto non interessi direttamente aree ricomprese nella Rete Natura 2000, in ragione della vicinanza del sito di impianto a due ZPS ("Serre del Burano", distante circa 2,8 km; "Bocca Seriola", distante circa 1,2 km), la Società ha chiesto la contestuale attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza – VIncA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Inoltre, sono state coinvolte anche le Amministrazioni della Regione Umbria che hanno sottoscritto un'Intesa, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.lgs. 152/2006, volta a definire le modalità di coordinamento del procedimento di VIA.

La Regione Marche il 28 ottobre 2024 ha pubblicato la documentazione inerente al progetto, richiedendo un contributo istruttorio agli altri enti interessati nella procedura. All'esito della prima fase istruttoria, con nota del 14 gennaio 2025 è stato chiesto alla Società odierna ricorrente di fornire un elenco di integrazioni e controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

La Società, con nota del 12 agosto 2025 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, depositando un documento denominato "244301_D_R_0700_00 Nota tecnica riscontro integrazioni" di circa 400 pagine, nonché ulteriori elaborati richiesti dai vari enti, revisionati e/o nuovi.

Nell'ambito del procedimento è stato acquisito il parere negativo del Ministero della Cultura, Soprintendenza PNNR, del 29 settembre 2025, comprensivo dei contributi istruttori delle Soprintendenze territorialmente competenti per le Marche e l'Umbria. Sono stati acquisiti anche i pareri dei Comuni territorialmente interessati dalle opere, come sopra citati, i quali si sono espressi in termini negativi per ragioni attinenti agli impatti paesaggistici.

Sono stati acquisiti anche i pareri negativi espressi dagli enti gestori delle aree Rete Natura 2000 situate nei pressi del progetto, in relazione alla Valutazione di Incidenza. Con nota del 12 settembre 2025, la Regione ha convocato una seduta della Conferenza dei servizi istruttoria, che ha avuto luogo il 30 settembre 2025, il cui verbale del 1° ottobre 2025 è stato trasmesso alla Società.

Dal momento che all'esito della chiusura dei lavori della conferenza, l'Amministrazione ha rappresentato che la copiosa documentazione integrativa fornita dalla Società non era ancora esaustiva rispetto alle tematiche evidenziate e che gli impatti del progetto sull'area non erano stati adeguatamente valutati, la ricorrente ha, quindi, prodotto una Relazione tecnica (del 13 ottobre 2025), nell'ambito della quale ha fornito puntuali indicazioni alle amministrazioni per rinvenire nella copiosa

documentazione prodotta (400 pagine) tutte le integrazioni richieste su aspetti ambientali, paesaggistici, acustici e di viabilità.

Con la nota del 23 ottobre 2025, la Regione Umbria ha deciso che anche a seguito dell'esame delle controdeduzioni della Società, non erano emersi elementi sostanziali dirimenti e ha confermato, dunque, il parere unitario già espresso con la nota del 26 settembre 2025.

Successivamente, in data 28 novembre 2025, la Regione Marche ha adottato il Decreto 191 del 28 novembre 2025 con cui ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale.

B. Contro di esso (e gli atti in epigrafe meglio dettagliati) sono mosse censure compendiate nei seguenti motivi di diritto.

Primo motivo. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione - violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili – eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza manifesta – violazione del principio di proporzionalità.*

Il Decreto 191/2025 e gli ulteriori atti presupposti, si dice, risultano viziati, poiché le asserite carenze documentali, lasciano in realtà trasparire un comportamento di chiusura aprioristica da parte dell'Amministrazione. La Regione, si osserva, ha considerato incompatibile il progetto con il contesto territoriale di riferimento, recependo acriticamente le valutazioni negative rese dal Ministero.

Si lamenta l'assoluta erroneità, per assenza dei presupposti di fatto, della valutazione negativa svolta dall'Amministrazione.

Si sottolinea che in sede valutativa si è affermato che *“il paesaggio è valore supremo dell'intera collettività”* e che la realizzazione delle opere significherebbe una *“perdita della caratterizzazione del paesaggio, il quale risulta singolare ed unico”*. Oltre a che

l'intervento snaturerebbe l'anima stessa della zona, arrecando un danno permanente e determinando una perdita di servizi ecosistemici relativi sia al sistema agrario sia a quello turistico.

Le aree soggette al progetto, si dice, invece, non sono interessate da nessun vincolo paesaggistico. In definitiva la ricorrente deduce difetto di istruttoria oltre a contrarietà al principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Si critica l'operato delle Soprintendenze e dei Comuni che hanno lamentato un impatto visivo asseritamente non mitigabile.

Si ritiene che l'interesse all'impianto, in quanto fonte di energia rinnovabile, è prevalente, poiché non si è in presenza di vincoli paesaggistici.

Secondo motivo. *Eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili violazione della direttiva 2018/2001/UE – violazione e falsa applicazione del regolamento 2018/1999 – violazione e falsa applicazione della raccomandazione della commissione (ue) 2024/1343 – violazione e falsa applicazione del d.lgs. 190/2024 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 della costituzione – violazione e falsa applicazione del d.lgs. 190/2024 - violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.*

Si deduce violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di derivazione eurounitaria. Ci si duole che il parere negativo regionale non ha bilanciato correttamente gli interessi in gioco.

Si richiama l'art. 11 bis comma 4 D.lgs. 190/2024, secondo cui non potrebbero essere introdotti divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Si rammenta che la tutela dei diritti e dei valori riconosciuti e garantiti dalla Costituzione deve essere "sistemica e non frazionata", evitando che uno di essi si erga a "tiranno" nei confronti degli altri, specialmente quando, come nella specie, si tratta di beni – l'ambiente e il paesaggio - aventi entrambi il medesimo rango di principi fondamentali, ai sensi dell'art. 9 della Cost.

Terzo motivo. *Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione -- violazione dei principi del contraddittorio e di partecipazione del privato nel procedimento amministrativo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. – violazione dell’art. 97 Cost. - violazione di principio del giusto procedimento di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. – violazione del principio di leale collaborazione tra p.a. e privato – eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza.*

Si deduce mancanza di contraddittorio procedimentale. Gli atti e i pareri, si dice, risultano adottati in difetto di adeguata considerazione delle integrazioni e controdeduzioni.

La finalità della partecipazione, si lamenta, è stata frustrata con una sommaria e generica disamina della documentazione prodotta e con il mancato rispetto del principio di leale collaborazione fra P.A. e privato.

Alle richieste presentate nel procedimento, si afferma, la ricorrente ha risposto con una relazione dettagliata riguardante tutti i punti sollevati. In particolare inerenti, all’orografia e all’effetto cumulo con l’impianto eolico esistente (“Monte dei Sospiri”). In riferimento alla progettazione di connessione alla rete la ricorrente afferma di aver fornito i dettagli richiesti. Quanto alla distanza delle pale eoliche dagli elettrodotti esistenti ed al calcolo della gittata di sicurezza, la documentazione ha rilevato che la presenza degli elettrodotti già esistenti nell’area di interesse non preclude la realizzazione dell’impianto in progetto, secondo la ricorrente. È stato oggetto di approfondimento l’adeguamento dei tratti stradali. La Società, si deduce, ha approfondito la questione del trasporto delle pale eoliche. Così come le eventuali interferenze con la rete sentieristica locale, ritenute assenti.

Vi è stato, si dice, approfondimento delle interferenze dell’elettrodotto con altre infrastrutture antropiche, con le zone in frana indicate nel PAI e con gli attraversamenti dei corsi d’acqua. Viene, inoltre, si dice, garantita l’invarianza idraulica.

Si sottolinea come vi sia stata valutazione di impatto faunistico integrato con l'ausilio di monitoraggi dedicati, per chiropteri e avifauna. Sussistendo, si dice, un rischio basso di possibile impatto delle specie di interesse conservazionistico con gli aerogeneratori. Si evidenzia che è stato chiarito come mantenere l'attività agricola attualmente presente nell'area e che sono stati forniti approfondimenti circa l'interferenza delle opere con aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c (corsi d'acqua), g (aree boscate) ed f (parchi e riserve). Anche l'effettivo visivo, si afferma, è stato adeguatamente affrontato.

Quarto motivo. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. – difetto di motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, e irragionevolezza*

Il Decreto risulta viziato, nel recepire i pareri negativi resi in materia di interferenza con i siti della Rete Natura 2000. Gli enti, si afferma, non hanno chiarito la carenza della documentazione. Si sottolinea come risultino del tutto pretestuose le considerazioni svolte dalla Provincia di Perugia, dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dall'Unione Montana del Catria e Nerone, nei pareri recepiti dal Decreto impugnato, circa la persistente carenza delle valutazioni effettuate dalla Società in merito agli impatti con la fauna ai fini della VInCA. Tali enti, si deduce, non hanno chiarito in cosa consista la lamentata "carenza" della documentazione prodotta dalla Società.

C. Si sono costituiti per resistere il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino, la Regione Marche, la Regione Umbria e il Comune di Apecchio.

All'udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

All'udienza pubblica del 27 maggio 2026 la causa è passata in decisione.

D. Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.

Nella discussione orale parte ricorrente ha insistito sulla violazione del principio del contraddittorio procedimentale, da cui sarebbero scaturiti difetto di istruttoria e di motivazione della valutazione negativa di impatto ambientale impugnata. In particolare, secondo la ricorrente, ciò emergerebbe dal fatto che le controdeduzioni del 13 ottobre 2025 da essa prodotte non sarebbero state adeguatamente tenute in considerazione da diversi enti tra quelli coinvolti nel procedimento. Ciò sarebbe accaduto con riferimento al Comune di Apecchio, che avrebbe espresso il suo parere prima del 13 ottobre 2025. Così anche la Provincia di Perugia e gli enti gestori delle aree protette, i cui pareri sarebbero antecedenti a tale data. Nulla, inoltre, nel provvedimento finale, sarebbe stato dedotto circa lo spostamento proposto dalla ricorrente di due aerogeneratori, rispetto a quanto in origine previsto.

E. Tali argomentazioni non sono condivisibili. Esse riprendono quanto argomentato nel terzo motivo di diritto, che, in assenza di espressa gradazione, per comodità espositiva, viene trattato prioritariamente.

Come messo in evidenza dalla Regione Marche in udienza, nello stesso ricorso (cfr. pag. 6) si dice che *“La Società ha, quindi, prodotto ulteriore documentazione integrativa mediante una Relazione tecnica prot. n. 1304529 del 13 ottobre 2025, nell’ambito della quale ha fornito delle puntuali indicazioni alle amministrazioni per rinvenire nella copiosa documentazione prodotta (400 pagine) tutte le integrazioni richieste su aspetti ambientali, paesaggistici, acustici e di viabilità, dal momento che le criticità sollevate erano già state affrontate con soluzioni progettuali e interventi di compensazioni”* (rimandando ad un *“doc. 16”*, inesistente tra i documenti acclusi al ricorso, ma rinvenibile all’allegato n. 6, depositato il 12 febbraio 2026).

In effetti nel ridetto documento, in corrispondenza della quasi totalità delle risposte alle osservazioni fornite dalla ricorrente, si rimanda o alla *“Nota tecnica integrativa trasmessa il 12/8/2025”*, oppure ad altra nota dell’11 settembre 2025, o allo Studio di impatto ambientale, o alla Relazione paesaggistica, oppure ancora si contestano nel

merito le valutazioni effettuate dai diversi enti, esponendo il proprio diverso punto di vista.

Dunque, come affermato nello stesso mezzo di gravame, il ridetto documento del 13 ottobre 2025, rinvia alla documentazione già in precedenza acquisita al procedimento, indicando e sottolineando, in corrispondenza di ogni osservazione presentata dalle varie amministrazioni, i punti in cui reperire documenti, valutazioni e analisi pertinenti i vari aspetti in rilievo e già acquisiti in precedenza al procedimento.

La relazione del 13 ottobre 2025, citata, non può, dunque, ritenersi di fondamentale importanza nell'economia procedimentale, di talché non può ritenersi che le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto ri esprimere la propria posizione alla luce di tale produzione documentale o che il parere da loro espresso sia illegittimo in quanto reso prima della stessa.

Non è, dunque, ravvisabile, alcun difetto di istruttoria refluyente in carenza di motivazione.

Ciò posto, nel motivo all'esame, parte ricorrente ribadisce dettagliatamente il proprio punto di vista tecnico, in contrasto con quello dei diversi enti coinvolti, senza, tuttavia, introdurre travisamenti di fatto o macroscopiche illogicità tali da poter consentire il sindacato giurisdizionale.

Va, qui ribadito, che *“per pacifica giurisprudenza "la funzione tipica della VIA sia quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Id. 1 marzo 2019, n. 1423), che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto" (Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; Cons. Stato Sez. IV, 08 aprile 2024, n. 3204; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020,*

n. 2248; Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3112; Sez. IV, 18 novembre 2021, n. 7714; Sez. VI, n. 4484 del 2018; Sez. IV, n. 1240 del 2018).

Infatti, "il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati (Cons. Stato Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575)" Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248; CGARS, n. 271/2021; Cons. Stato, 2 gennaio 2019, n. 16; Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3034; ecc.), (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2025, n. 5285).

Il terzo motivo va, quindi, disatteso.

F. Il primo e il secondo motivo, possono essere congiuntamente affrontati, dato che in essi si critica da un lato l'appiattimento della Regione Marche sul parere ministeriale e dall'altro il mancato bilanciamento dell'interesse al paesaggio, con quello allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

È opportuno riportare la motivazione resa dalla "Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108” (che “esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA)”, (art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), nel dare parere contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale e all’autorizzazione unica dell’impianto. In essa, con specifico riferimento ai valori paesaggistici, si legge, “il progetto di cui trattasi riguarda un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Sessaglia”, ubicato nel comune di Apecchio (PU), costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale massima 6 MW per un totale di 30 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Apecchio (PU), Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU). L’impianto sarà collegato alla Rete di Trasporto Nazionale (RTN), gestita da Terna S.p.A., mediante connessione in antenna a 132 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 132 kV della RTN denominata ‘Mercatello’, ubicata a Mercatello sul Metauro. I 5 aerogeneratori sono provvisti di rotore tripala, dotati di segnalazione diurna e notturna, posti ad una quota media di 700 m.s.l.m., compresa tra i 658,80 ed i 722,90 m.s.l.m., diametro massimo pari a 150 m e altezza complessiva massima fuori terra pari a 200 m, comprensivi di plinti di fondazione in c.a. a tronco di cono di diametro massimo 22 m fondati su n. 14 pali di lunghezza pari a 27,00 m. La viabilità di accesso è costituita sia da strade già esistenti che da nuove strade appositamente realizzate, con sezione di larghezza di 5 m e strato superficiale in misto granulare stabilizzato. Le 5 piazzole di costruzione, di superficie ciascuna di circa 2.855 mq, sono disposte in piano con superficie in misto granulare. La rete di elettrodotto interrato di collegamento interno fra gli aerogeneratori e fino alla Stazione Elettrica di Utenza, prevede il passaggio al di sotto della viabilità esistente e una serie di paline di segnalazione dell’elettrodotto,

dell'altezza fuori terra di minimo 1,50 m, installate su una fondazione di calcestruzzo di dimensioni 50x50x50cm e installate almeno ogni 250 metri. La Stazione Elettrica di Utenza ha una superficie pari a 1.600 metri quadrati (...) CONSIDERATO che a seguito dell'avvio del procedimento di VIA a cura della Regione Marche, con nota prot. n. 1370787 del 28/10/2024, sono stati acquisiti i seguenti pareri endoprocedimentali dagli Uffici periferici del MiC territorialmente competenti, allegati al presente parere quali parti integranti: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria prot. n. 21158 del 25/11/2024 (Allegato n. 1), con il quale, per gli aspetti relativi alla "Tutela paesaggistica", valuta che "... In relazione al parco eolico, seppure l'intervento si sviluppi interamente nella Regione Marche, si ritiene doveroso segnalare che lo stesso comporta, in un più ampio scenario di area vasta, una forte alterazione del contesto paesaggistico tenuto conto sia della presenza di impianti già in esercizio che di nuovi procedimenti in atto e che, nel complesso, condurranno ad una strutturale e irreversibile modificazione degli elementi caratterizzanti il contesto ambientale sostituendone i connotati naturalistici con elementi tecnologici estranei allo stato dei luoghi (...) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino (...) Relativamente agli aspetti di tutela paesaggistica: Lo scrivente Ufficio esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento nel suo complesso, relativamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto si ritiene l'impatto generato dalla visibilità degli aerogeneratori da punti e aree sensibili e/o panoramiche ricompresi nel territorio di competenza di questo Ufficio all'interno della Area di studio di progetto non compatibile con il contesto tutelato di elevato pregio e valore paesaggistico, stante l'eccessiva altezza degli elementi verticali, tale da comprometterne irrimediabilmente la percezione visiva così come consolidata nel tempo, tenuto anche conto dei potenziali effetti cumulativi indotti dalla previsione di

altri impianti eolici nell'area in oggetto, tali da comportare un'alterazione significativa e permanente del contesto tutelato. Le criticità dell'intervento si riscontrano anche per le opere complementari, quali la viabilità di servizio, che, se realizzate, non garantirebbero l'adeguata salvaguardia dei contesti paesaggistici boscati e ripariali attraversati. (...) Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR (...) condivide il parere negativo espresso dalla Soprintendenza ABAP delle province di Ancona e Pesaro e Urbino, in quanto l'impianto eolico "risulta visibile da aree ove insistono beni tutelati quali, citando a mero titolo esemplificativo quelli riportati nelle Tavole dei "Fotoinserimenti" (244301_D_D_0425), tra cui la chiesa di San Vincenzo ad Urbania (P.O. n. 5), ed inoltre la pregevole chiesa di San Lorenzo a Sessaglia di Apecchio, prossima all'aerogeneratore WTG 04, ed altri" (...) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino prot. n. 13748 del 25/09/2025 (Allegato n. 4), con il quale si esprimono le seguenti valutazioni integrative "... Preso atto che dalla predetta documentazione risulterebbe lo spostamento verso sud-ovest di circa 24 metri dell'aerogeneratore WTG01 e il conseguente riposizionamento dell'aerogeneratore WTG 02 verso nord ovest di circa 27 metri rispetto alla posizione individuata nel progetto iniziale, nonché modeste modifiche della configurazione dell'area della stazione elettrica: rispetto alla soluzione precedentemente presentata, è ora prevista la realizzazione di una sbarra di condivisione con altri produttori, posta in adiacenza alla stazione elettrica di utenza, e uno stallo di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), da collocare lungo il lato della Stazione Elettrica a 132 kV denominata "Mercatello"; Considerato che, viste anche le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010, permangono forti criticità in merito all'impatto dell'impianto eolico in oggetto, sia in termini di impatto

territoriale date le rilevanti opere necessarie quali i movimenti terra e gli adattamenti del tessuto stradale sostanzialmente agricolo o poderale, sia in termini di impatto visivo sul paesaggio, anche cumulato, tale da generare una elevata densità degli aerogeneratori di progetto e di quelli già in situ ed in corso di valutazione; Considerato per contro, in merito a tale ultimo aspetto, che le ulteriori fotosimulazioni prodotte non risultano esaustive del verosimile impatto dell'impianto, risultando ancora con punti di vista in condizioni di visibilità non ottimali, o da punti di vista dai quali non può escludersi la visibilità anche di tipo dinamico per spostamenti all'intorno degli stessi; Tutto ciò premesso questa Soprintendenza comunica che dall'esame della documentazione integrativa resa disponibile sul portale della Regione Marche non emergono elementi tali da modificare le valutazioni già espresse nel precedente succitato contributo istruttorio prot. 15357-P del 27/11/2024 (...)

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica ulteriore classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" ex lege per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee ex-lege per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata

proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio. CONSIDERATO che in merito alla salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, il Proponente non approfondisce quanto e come la realizzazione del proprio impianto industriale (con nuovi aerogeneratori alti 200 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (...).”

La nitidezza del parere espresso e la convergenza delle valutazioni emanate dalle competenti amministrazioni tutorie, locali e centrale, in uno con il carattere e la natura del giudizio paesaggistico emesso, connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, rende la condivisione fatta di tale parere da parte della Regione Marche nel diniego impugnato, del tutto ragionevole.

L'apprezzamento svolto non evidenzia profili di illogicità o incoerenza sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, esso non può essere sostituito con valutazione alternativa, pur sempre opinabile.

Deve anche osservarsi che il “privilegio” amministrativo eurounitariamente imposto per le fonti rinnovabili, per le ragioni esposte dagli enti tutori, non può spingersi al punto da tradursi nello snaturamento del tratto identitario secolare di un territorio e di una comunità, icasticamente immortalato dall'opera del Raffaello.

Nel parere espresso dalla struttura ministeriale centrale PNRR, emerge la ponderazione dei vari interessi in gioco, con giudizio di preminenza per la tutela del paesaggio come valore di insieme, che non appare irragionevole, sol si consideri che si discute di pale eoliche alte ben 200 metri (ossia oltre sei volte le più alte torri di telefonia mobile), che andrebbero ad aggiungersi ad altri impianti in essere.

G. Anche il quarto motivo di ricorso va disatteso. Dagli allegati n. 2 e n. 4, deposito del 6 maggio 2026 della Regione Marche, emergono nel dettaglio i ritenuti impatti sulle ZSC/ZPS - IT5310011 – “Bocca Serriola” e ZSC/ZPS - IT5310018 – “Serre del Burano”, da cui gli aerogeneratori distano tra 1,3 e 2,8 km. Tali valutazioni non

appaiono né frutto di travisamento o di difetto istruttorio, né affette da macroscopiche illogicità.

H. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza con liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, a favore del Ministero della Cultura, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, a favore della Regione Marche, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, a favore della Regione Umbria, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, a favore del Comune di Apecchio, per un totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Fabio Belfiori, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabio Belfiori

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO